

Repertorio n. 10001

Raccolta n. 7952

Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno undici del mese di febbraio a Cagliari, presso il mio studio, in via Domenico Millelire civico 1, alle ore diciotto e zero minuti.

11 febbraio 2026 - ore 18:00

Innanzi a me Edoardo Lecis, Notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

omissis

"STATUTO

Articolo 1

(costituzione)

E' costituita, con sede legale in Cagliari, conformemente alla Costituzione e al decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), il Codice del Terzo Settore (CTS), una libera associazione non riconosciuta (di seguito nominata Associazione) nella forma di organizzazione di volontariato, apartitica, avente caratteristica di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti civili attraverso preferibilmente l'attività giuridica nelle sua forma più ampia, denominata "Gruppo d'Intervento Giuridico" (acronimo GrIG), denominazione utilizzata in tutta l'attività sociale, avente codice fiscale 92064390922. Il logo dell'Associazione è costituito da un marchio grafico stilizzato riprodotto un'Aquila ad ali spiegate inserita in un cerchio con al lato sinistro la scritta "Gruppo d'Intervento Giuridico". Il logo è scelto dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente e può essere modificato secondo le medesime procedure.

La durata dell'Associazione è illimitata.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) - Organizzazione di volontariato", in sigla denominata "Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

Articolo 2

(finalità associative)

L'Associazione, già iscritta all'Anagrafe Onlus con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la Sardegna n. AC/5768/07 del 6 febbraio 2007 e già riconosciuta quale "associazione di protezione ambientale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986 con D.M. Ambiente n. 203 del 18 luglio 2016, confermato con D.M. Transizione Ecologica n. 76 del 15 febbraio 2022, persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Finalità dell'Associazione sono la tutela dell'ambiente e delle varie componenti ambientali intese nel più ampio significato, la salute pubblica e i diritti civili di solidarietà so-

ciale.

Articolo 3

(attività associative)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività d'interesse generale:

1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 di cui all'art. 5, comma 1°, lettera e, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- azioni legali in campo giudiziario e stragiudiziario, proposte di miglioramenti normativi e regolamentari;
- attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mediante iniziative pubblicistiche, seminari, informative;
- attività escursionistiche;

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., di cui all'art. 5, comma 1°, lettera f, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- azioni legali in campo giudiziario e stragiudiziario, proposte di miglioramenti normativi e regolamentari;
- attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mediante iniziative pubblicistiche, seminari, informative;
- attività escursionistiche;

3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'art. 5, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., che nel concreto si traduce nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- elaborazione ricerche e analisi nel campo del diritto ambientale;
- divulgazione dei risultati conseguiti;

4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto, di cui all'art. 5, comma 1°, lettera i, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., che nel concreto si traduce nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mediante iniziative pubblicistiche, seminari, informative;

- attività escursionistiche;

5) promozione della cultura della legalità e della difesa dei diritti umani, civili, politici, sociali, con particolare riferimento al diritto all'ambiente e alla salute esteso alla generalità dei cittadini, di cui all'art. 5, comma 1°, lettera v, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., che nel concreto si traduce nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mediante iniziative pubblicistiche, seminariali, informative;

- proposte, petizioni, segnalazioni rivolte alle amministrazioni pubbliche.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.

La determinazione delle attività diverse è deliberata dal Consiglio direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'Assemblea degli associati in materia.

L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

L'Associazione può svolgere anche attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal medesimo Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti in materia.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.17 CTS, l'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.

L'attività di volontariato dell'associato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Socio volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa con atto del Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Sono rimborsabili le spese sostenute a fronte

di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. nei limiti di 10 (dieci) euro giornalieri e di 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo sulle tipologie e le attività volontaristiche per cui è ammessa tale forma di rimborso, come prescritto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Socio, ai sensi dall'art. 8 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.

Articolo 4

(ambito delle attività)

L'Associazione intende svolgere la propria attività in rapporto con organismi ed enti pubblici, sia di carattere istituzionale che scientifico. A tale scopo può stipulare accordi e convenzioni. L'Associazione può aderire ad istituzioni a carattere giuridico e ad associazioni ambientaliste ed ecologiste mantenendo il suo ordinamento interno e stipulando specifico accordo in tal senso. Intento specifico e di prospettiva dell'Associazione è quello di realizzare un vero e proprio servizio dai caratteri pubblicistici tali da assimilarlo al "difensore civico dell'ambiente". Le attività sociali sono poste in essere grazie all'apporto fondamentale dei Soci.

Articolo 5

(Associati)

Ai sensi dell'art.32 del CTS, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche.

Qualora il numero degli associati Soci divenga inferiore a quello stabilito dalla norma, deve essere integrato entro un anno, pena le conseguenze di legge.

Possono aderire all'Associazione persone di qualsiasi nazionalità che s'impegnino per il raggiungimento degli scopi sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di pagare il contributo associativo annuale stabilito dal Consiglio direttivo, nelle modalità stabilite dal Consiglio stesso. Gli associati Soci hanno il diritto di ricevere le informazioni concernenti le attività sociali di cui gli organi direttivi siano in possesso. Sono esclusi dall'Associazione gli associati Soci che siano in ritardo superiore a sei mesi con il pagamento del contributo associativo annuale o che abbiano assunto comportamenti incompatibili con le finalità e gli scopi dell'Associazione. Le prestazioni fornite dai Soci a titolo di volontariato sono gratuite.

Gli associati soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi;
- elettorato passivo;

- essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel Libro annuale dei Soci a condizione che gli stessi siano in regola con il versamento della quota annuale associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

Gli associati soci hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati Soci e tra questi ultimi e gli Organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo;
- non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono non trasferibili e non rivalutabili.

Articolo 6

(adesione dei Soci ed esclusione dall'Associazione)

All'Associazione possono aderire persone fisiche che avranno, in ogni caso, diritto ad un solo voto nell'Assemblea dei Soci. Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., l'adesione del Socio avviene mediante domanda al Consiglio direttivo e pagamento della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio direttivo nei modi previsti dall'Associazione e vale per l'anno solare nel quale è effettuata. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza semplice, annotata nel Libro annuale dei Soci e comunicata al Socio. In caso di non accoglimento della richiesta di iscrizione sono comunicate al richiedente le motivazioni del rigetto della richiesta di iscrizione avverso le quali può essere presentato ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego all'Assemblea dei Soci, la quale provvede alla decisione definitiva.

Il Socio rispetta lo statuto sociale, i regolamenti e le decisioni degli organi direttivi. La qualità di Socio è intrasmissibile a qualsiasi titolo.

La qualità di Socio si perde:

- per morosità derivante dal mancato pagamento della quota sociale annuale entro il primo semestre;

- per recesso comunicato in forma scritta all'Associazione;
- per esclusione conseguente a comportamenti contrastanti con le finalità sociali e lesivi nei confronti dell'Associazione e degli altri Soci e/o degli Organi direttivi sociali;
- qualora promuova iniziative in contrasto con le posizioni espresse dall'Associazione, operi con finalità personalistiche, manifesti pubblicamente di non condividere le finalità sociali ovvero svolga attività che danneggino l'Associazione, anche indirettamente;
- per offese, oltraggio, minacce nei confronti dei componenti del Consiglio direttivo o di altri Soci.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio direttivo, previa contestazione scritta alla quale è riservata facoltà di replica da indirizzarsi al Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione, pena la decadenza automatica dalla qualità di Socio. Nelle more dell'eventuale espulsione, il Socio può essere sospeso cautelativamente dalle attività associative mediante motivata comunicazione scritta. La perdita della qualità di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica o incarico sociali ricoperti, sia all'interno dell'Associazione che all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il Socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Si applica l'art. 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., qualora il numero dei Soci divenga inferiore a quello stabilito dalla norma, deve essere integrato entro un anno, pena le conseguenze di legge.

Articolo 7

(entrate)

Obiettivo dell'Associazione è raggiungere il proprio sostentamento finanziario attraverso le annuali quote sociali, nonché liberi contributi degli associati Soci, di cittadini e di istituzioni pubbliche e private, nonché di associazioni ambientaliste e culturali, anche attraverso accordi di cui al precedente art. 4. L'Associazione non ha fini di lucro e finanzia le proprie azioni e persegue le proprie finalità mediante:

- quote sociali annuali e liberi contributi degli associati Soci;
- contributi liberali di cittadini;
- eventuali contributi da parte di Enti pubblici territoriali e/o di Istituzioni private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti associativi per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- eventuali contributi di organismi internazionali, finalizza-

ti esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti associativi per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- donazioni e lasciti testamentari;
- eventuali rimborsi per spese sostenute dall'Associazione per attività di salvaguardia ambientale e della salute pubblica;
- entrate derivanti da provvedimenti giurisdizionali favorevoli in procedimenti civili, penali, amministrativi ove l'Associazione è parte per la salvaguardia ambientale e della salute pubblica.

Secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 8 (organi sociali)

Tutti gli associati Soci sono eleggibili alle cariche sociali, in rispetto al principio della parità di genere (art. 51 cost.). Tutte le cariche sociali hanno durata biennale, gli eletti permangono in carica per l'ordinaria amministrazione fin quando non sono sostituiti in seguito al rinnovo delle cariche.

Le cariche sociali sono gratuite. A chi ricopre cariche sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.

Si applica l'art. 2382 del codice civile sulle cause di inleggibilità e di decadenza

Gli organi sociali dell'Associazione sono i seguenti:

- a) Presidente;
- b) Consiglio direttivo, composto dal Presidente e da altri sei membri, di cui almeno un terzo donne (con arrotondamento all'unità di misura superiore), con funzioni di indirizzo dell'attività dell'Associazione;
- c) Assemblea degli associati Soci, che elegge e revoca le cariche sociali, approva i bilanci e programma le attività associative;
- d) Referenti territoriali regionali e provinciali dell'Associazione;
- e) Organo di controllo monocratico al superamento dei parametri fissati dall'art. 30 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.;
- f) Revisore legale dei conti al superamento dei parametri fissati dall'art. 31 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i..

Qualora non sia diversamente stabilito, le deliberazioni e le elezioni s'intendono effettuate a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 9

(Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati Soci e, ha la rappresentanza formale, sostanziale, processuale dell'Associazione ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e, in particolare, ha il compito di:

- sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, previa verifica della loro legittimità;
- adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Il Presidente può incaricare singoli o gruppi di Soci di compiti programmatori, istruttori e attuativi concernenti specifiche attività dell'Associazione.

Si applica l'art. 2382 del codice civile sulle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito in sede di amministrazione ordinaria e straordinaria è generale, salvo deliberazione del Consiglio direttivo. Le eventuali relative limitazioni non sono opponibili ai terzi qualora non siano iscritte nel Registro nazionale unico del Terzo Settore e non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati Soci ed è composto dal Presidente e da altri sei membri, di cui almeno un terzo donne (con arrotondamento all'unità di misura superiore), con funzioni di indirizzo dell'attività dell'Associazione. I suoi membri sono rieleggibili. Uno dei componenti del Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea quale Vicepresidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio direttivo è convocato o consultato senza particolari formalità dal Presidente in presenza o via posta elettronica o in videoconferenza, essendovi la presenza di almeno tre componenti. Il Consiglio direttivo adotta le proprie determinazioni a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio direttivo decide sulle richieste di ammissione degli associati Soci e sulla loro espulsione nei casi previsti.

In caso di necessità, il Consiglio direttivo ratifica la sostituzione dei propri membri dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo progressivamente dalla graduatoria dei non eletti.

Il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio elaborata dal Presidente per la successiva proposta all'Assemblea degli associati Soci.

Il Consiglio direttivo delibera sulle attività in cui è ammesso il rimborso spese dell'associato Socio, a fronte di autocertificazione e/o documentazione nei limiti di cui all'art. 17, comma 4°, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., riguardanti espressamente le attività connesse agli scopi sociali.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo è tenuto un libro. Si applica l'art. 2382 del codice civile sulle cause di illeggibilità e di decadenza.

Articolo 11

(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio direttivo ogni volta che lo si ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per approvare il bilancio annuale, redatto chiaramente sulle voci "entrate" e "uscite", la relazione consuntiva e programmatica dell'attività dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo redatta dal Presidente. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo degli associati Soci al Presidente, con prefissazione dei punti all'ordine del giorno.

Le convocazioni dell'Assemblea degli associati Soci sono effettuate dal Presidente mediante avviso inviato almeno dieci giorni prima della data prefissata al domicilio degli associati Soci mediante lettera raccomandata a/r o consegnata a mano o spedito per posta elettronica ordinaria o certificata.

Le convocazioni dell'Assemblea dei Soci sono effettuate dal Presidente mediante avvisi circolari spediti via posta ordinaria, posta elettronica ordinaria o certificata, ovvero consegnati al domicilio dei soci almeno dieci giorni prima della data prefissata.

E' consentito l'intervento in assemblea degli associati che si trovino in luoghi diversi da quello in cui è convocata l'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, tramite collegamento in videoconferenza o altri mezzi equivalenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di esercitare il diritto di voto. In ogni caso il Presidente insieme al verbalizzatore e/o al Notaio, se presente, devono trovarsi nel luogo in cui è stata convocata l'as-

semblea.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando i presenti raggiungano i due terzi degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le deliberazioni assembleari sono assunte in base ai voti dei Soci aventi diritto di voto in quanto iscritti nel libro annuale dei Soci da almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.

L'Assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca il Presidente e il Consiglio direttivo fra i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali;
- b) nomina e revoca l'eventuale Revisore legale dei conti al superamento dei parametri fissati dall'art. 31 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., nonché l'Organo di controllo monocratico al superamento dei parametri fissati dall'art. 30 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.;;
- c) approva il bilancio annuale, la relazione consuntiva e programmatica dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulla eventuale responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva i regolamenti attuativi dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria degli associati Soci adotta le deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria degli associati Soci è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria degli associati Soci è costituita in seconda convocazione qualora il numero degli intervenuti sia almeno pari a un decimo dei degli associati Soci e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea straordinaria degli associati è competente per l'adozione di eventuali modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali scioglimento, trasformazione, fusione dell'Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento verranno nominati nella stessa Assemblea uno o più liquidatori.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore in base a deliberazione assembleare.

Si applica l'art. 2373 del codice civile in relazione ad eventuali conflitti d'interessi in quanto compatibile.

Le delibere assunte dall'Assemblea dei Soci vincolano i Soci anche se assenti o dissenzienti. Di ogni delibera assembleare sarà tenuto verbale scritto in apposito libro, così delle delibere di straordinaria amministrazione e di quelle adottate dal Consiglio direttivo.

Per quanto non disciplinato si applica l'art. 21 del codice civile.

Articolo 12

(Sedi regionali e provinciali)

L'Associazione può istituire articolazioni locali in tutte le Regioni e le Province, avendo riguardo all'adeguata presenza degli associati, all'attività svolta e alle prospettive di crescita dell'Associazione.

Le articolazioni regionali o provinciali dell'Associazione contribuiscono alla sua diffusione nel territorio di competenza con iniziative di sensibilizzazione nell'ambito degli obiettivi statutari.

Previa indicazione degli associati aventi residenza nel territorio di competenza regionale o provinciale e su delibera del Consiglio direttivo, il Presidente nomina il Responsabile della sede regionale o provinciale, indicando gli ambiti di attività, di competenza e ogni altro elemento utile per il buon andamento dell'attività.

Gli associati Soci aventi residenza nel territorio di competenza della sede regionale o provinciale possono costituire un Consiglio direttivo regionale o provinciale per coadiuvare il Responsabile della sede regionale o provinciale nello svolgimento delle attività associative.

Per l'elezione e il funzionamento del Consiglio direttivo regionale e provinciale si applicano le disposizioni relative all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 11 del presente Statuto e al Consiglio direttivo di cui all'art. 10 del presente statuto.

La nomina del Responsabile della sede regionale o provinciale ha durata biennale ed è rinnovabile.

In ogni caso la sede nazionale dell'Associazione non risponde delle obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dalle sedi regionali o provinciali dell'Associazione.

Specifiche disposizioni sono disposte con regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio direttivo.

Articolo 13

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione;

**Registrato a: Cagliari
il 17/02/2026
n. 2893
Serie 1T
Modello Unico**